



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"
Via Falck n. 110 - Sesto San Giovanni (MI)
C.F.: 85017870156 - Codice meccanografico: MIIC8C800T
Codice unico di fatturazione: UFG0TE
Tel: 02 36 57 471 - Fax: 02 36 57 47 36
Mail: segreteria@comprensivodante.edu.it
Sito web: www.comprensivodante.edu.it



Circolare n. 56

Sesto San Giovanni, 19 ottobre 2023

Al Personale scolastico

Docenti/ATA

Alle Famiglie

Al Registro elettronico

Al Sito web

OGGETTO: Disposizioni per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo nei locali scolastici.

PREMESSA

La scuola è impegnata, come noto, a far sì che tutti gli studenti assumano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al benessere ed al rispetto della qualità della vita, alla convivenza civile e alla legalità.

A tal fine, l'istituto scolastico si impegna a:

- prevenire l'abitudine al fumo;
- garantire un ambiente di lavoro salubre, in conformità alla normativa vigente relativa alla sicurezza sul lavoro;
- proteggere tutti coloro che non fumano dai danni provocati dal fumo passivo;
- promuovere le iniziative informative ed educative sul tema;
- collaborare con le famiglie e con il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni tutti gli obiettivi, le strategie e le azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema;
- rendere la scuola un ambiente quanto più "sano" possibile, fondato sul rispetto della persona e della legalità e che, inoltre, induca gli studenti ad assumere scelte consapevoli indirizzate alla salute propria ed altrui

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Le presenti disposizioni disciplinano il divieto di fumo in tutti i locali del citato Istituto e si applicano ai dipendenti, agli alunni e a chiunque frequenti, a vario titolo, i locali della scuola.

Si elenca di seguito la normativa vigente in materia di fumo:

- Art. 32 della Costituzione che, al comma 1, espressamente prevede: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.”*;
- R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316 (*Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia*) che, all'art. 25, impone il divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 sul *“Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”*;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 69 del 5/10/1976;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 *“Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”*, che ha esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 4 del 28.3.2001 sull'*Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo*;
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto n. 20;
- Art. 6 del Decreto legge n. 32 del 3 Marzo 2003 (*Disposizioni urgenti per contrastare gli illeciti nel settore sanitario*);
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003;
- Legge 16/01/2003 n.3 art.51 rubricato *“Tutela della salute dei non fumatori”*;
- Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
- Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Legge finanziaria del 2005;
- Circolare del Ministero della Salute del 14 gennaio 2005;
- Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2005;
- Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;
- Art. 1, comma 189 della legge n. 311 del 30.12.2004;
- D.Lgs. n. 81/2008 (*Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro*);
- CCNL scuola 2006-2009;
- Infine, Il Decreto Legge del 12 settembre 2013, n. 104 , *Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca* (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013), entrato in vigore il 12/09/2013, che all'art. 4 (*Tutela della salute nelle scuole*) espressamente recita:
 - *“All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”*.
 - *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

- *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.*
- *Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative già avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.*

Art. 2

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL DIVIETO DI FUMO

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, è fatto divieto assoluto a tutto il personale, ai genitori ed ai visitatori:

- di fumare nei locali degli edifici, compresi i vani di transito, i servizi igienici, nonché nelle pertinenze esterne di tutte le scuole dell'Istituto;
- di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutte le scuole dell'Istituto

Tutti coloro (siano essi docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori nonché chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che verranno sorpresi a non osservare il predetto divieto nei locali in cui è vietato fumare, verranno sanzionati col pagamento di multe, così come previsto dalla normativa vigente.

Qualora gli alunni di scuola secondaria di primo grado fossero sorpresi a fumare a scuola, si procederà alla notifica immediata dell'infrazione ai genitori.

Art. 3

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO SUL RISPETTO DEL DIVIETO

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995, il Dirigente scolastico nomina i docenti referenti di plesso preposti all'applicazione del divieto di fumo con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, ed in particolare assicurandosi che vengano collocati in punti ben visibili nei luoghi in cui vige il divieto di fumo;
- vigilare affinché venga osservato il divieto di fumo, contestandone le eventuali infrazioni e procedendo alla verbalizzazione della contestazione utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare;
- accertare le relative infrazioni e verbalizzarle seguendo la procedura successivamente specificata;
- utilizzare gli appositi moduli di contestazione;

- esporre, nei locali assegnati alla loro sorveglianza, i cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della normativa di riferimento, delle sanzioni applicabili e dei nominativi dei preposti alla vigilanza.

Agli incaricati della sorveglianza, qualora non facciano quanto necessario affinché il divieto di fumo venga rispettato, verrà comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da euro 200,00 ad euro 2.000,00, così come previsto dalla l. n. 584/1975 e s.m.i..

Art. 4

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

Nei casi di violazione del divieto, i referenti di plesso procedono all'accertamento delle infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore - preventivamente identificato tramite documento di identità - la violazione del divieto di fumo e provvedendo alla redazione, in triplice copia, del verbale di accertamento.

Una copia del predetto verbale va consegnata al trasgressore, con l'indicazione di far avere, entro sessanta giorni, all'ufficio di segreteria dell'Istituto scolastico, anche a mezzo fax, copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

È fatto espresso divieto, al personale dell'Istituto, di riscuotere direttamente la sanzione amministrativa dalle mani del trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi al pagamento nel termine indicato, l'ufficio di Segreteria presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, al Prefetto competente per la conseguente ingiunzione.

Art. 5

SANZIONI

L'infrazione al divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo, già stabilito dall'art. 7 della l. 584/1975, come modificato dalla Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto n. 20, è stato ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311/2004, art. 1 comma 189, e va da un minimo di euro 55,00 fino ad un massimo, in caso di recidive, di euro 550,00.

La misura della sanzione è raddoppiata quando la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di neonati o, comunque, di bambini fino a dodici anni.

Il personale scolastico che non osservi il divieto nei locali in cui è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. ssa Anna Mele

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D. Lgs. 39/93